



Al Presidente del Consiglio Comunale
Sede

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: PROGETTO DI FONDO ROTATIVO FOTOVOLTAICO

PREMESSO

- La Direttiva 2009/28/CE stabilisce, per l'Unione Europea, il raggiungimento, entro il 2020, dei seguenti obiettivi:
 - 20% di produzione di energia da fonti rinnovabili sul consumo complessivo di energia;
 - 20% di miglioramento dell'efficienza energetica;
 - 20% di riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- In Italia la Direttiva 2009/28/CE, per la parte relativa alle fonti rinnovabili, è stata recepita con il D.M. 15.03.2012 (Burden Sharing) che stabilisce la ripartizione degli obiettivi tra regioni;

Per minimizzare i fenomeni negativi generati dall'uso delle fonti fossili e rinnovabili da combustione occorre, in primo luogo, ridurre al minimo i consumi di energia in tutti i settori: edilizia, industria, trasporti, in secondo luogo, è fondamentale produrre energia con sistemi che utilizzino soprattutto le cosiddette "fonti rinnovabili a basso impatto ambientale": sole, acqua, suolo e vento;

Nel settore edilizio privato, oggi in grande sofferenza dopo anni di crisi, si auspicano, oltre agli interventi di efficientamento dell'involucro, l'installazione dei sistemi per la produzione di energia elettrica e termica solare, da finanziare con detrazioni d'imposta o altri sistemi di incentivazione economica

Nel nostro caso di specie si propone un progetto per il finanziamento di installazioni di pannelli fotovoltaici tramite un fondo rotativo.



1) Il Progetto di Fondo Rotativo Fotovoltaico, risponde agli obiettivi di pubblico interesse di:

- promuovere la coesione economico-sociale e lo sviluppo economico locale, assicurando una sorta di “reddito energetico di cittadinanza” ad un numero crescente di residenti di titolari delle utenze cittadine beneficiarie;
- tutelare l’ambiente, grazie al crescente abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto con il progressivo incremento della produzione d’energia elettrica da fonti rinnovabili (in specie mediante impianti fotovoltaici).

1.1) Il Progetto prevede la messa a disposizione - in regime di comodato - d’impianti fotovoltaici che verranno installati sui tetti delle case singole e dei condomini (a servizio delle singole unità abitative o dei condomini) dei titolari di utenze residenziali domestiche o condominiali selezionati con apposito bando comunale.

A tal fine, nel primo biennio, la fornitura, installazione e manutenzione degli impianti saranno interamente finanziate dal Fondo Rotativo Fotovoltaico (o “Fondo”) grazie allo stanziamento di € 1.000.000 (€ 500.000 a valere per ciascun anno) a carico del bilancio comunale.

Successivamente il Fondo verrà alimentato con le risorse generate attraverso il convenzionamento con il GSE per l’erogazione del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica, ed in specie dalla percezione da parte del Comune, in luogo degli utenti, del contributo in conto scambio come determinato ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettere a), del TISP (“*Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto*”) adottato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con deliberazione 570/2012 e ss.mm.ii., in attuazione dell’art. 6 del D.Lgs. 387/2003, nonché delle eventuali eccedenze liquidate e non portate a credito per gli anni solari successivi.

In particolare, in forza dell’anzidetto TISP, il contributo in conto scambio viene calcolato sommando il minore importo tra il controvalore dell’energia immessa (ovvero il prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e i prezzi zonali orari) e l’onere sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata (ovvero il prodotto tra la quantità d’energia elettrica prelevata ed i prezzi unici nazionali orari) ed il prodotto tra la quantità d’energia scambiata in rete ed il corrispettivo unitario di scambio forfetario, a sua volta parametrato ai corrispettivi unitari relativi alle reti (oneri per distribuzione, misura, trasmissione e dispacciamento) ed agli oneri generali di sistema imputabili al punto di connessione dell’utente



Qualora il valore dell'energia elettrica immessa sia superiore a quella della parte energia dell'energia elettrica prelevata, si verifica un'eccedenza per la quale l'utente può optare tra il riporto a credito per gli anni solari successivi (ad incremento del futuro controvalore dell'energia immessa) e la liquidazione in aggiunta al comunque distinto contributo di scambio sul posto.

1.2) I soggetti ammessi al beneficio (selezionati come in prosieguo accennato), oltre a prestare il necessario consenso al Comune per l'installazione degli impianti fotovoltaici, per un tempo corrispondente al loro ammortamento convenzionalmente stabilito in 25 anni, dovranno sottoscrivere con il GSE la convezione per l'erogazione dell'anzidetto servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, attribuendo al Comune il diritto di percepire dal GSE il contributo in conto scambio e le riferite eventuali eccedenze dovute al maggior valore dell'energia immessa in rete rispetto a quella prelevata, qualora liquidate e non portate a credito per gli anni solari successivi.

Pertanto, dopo l'iniziale apporto a carico delle casse comunali, il Fondo sarà in grado di autofinanziarsi attraverso le erogazioni ricevute dal GSE, che cresceranno con l'aumentare degli impianti fotovoltaici e della corrispondente potenza installata.

Le risorse così ottenute verranno sistematicamente reinvestite per incrementare il numero di impianti fotovoltaici messi in esercizio e quindi di utenti beneficiari.

Dal canto loro, quest'ultimi potranno contare sull'ausilio economico dato dall'autoconsumo gratuito dell'energia prodotta (ovvero la quota parte di produzione d'energia elettrica non immessa in rete) e potranno riscattare gli impianti a condizioni economiche prestabilite (i proprietari degli immobili trarranno inoltre vantaggio dall'aumento del valore commerciale degli immobili correlato alla dotazione degli impianti medesimi).

* * *

2) I SOGGETTI INTERESSATI DAL PROGETTO: COMUNE, GSE, UTENTI BENEFICIARI, FORNITORI DEGLI IMPIANTI, PRESTATORI DI SERVIZI DI ASSET MANAGEMENT

2.1) Il *Comune* è il soggetto istituzionale promotore del Progetto, titolare e gestore del Fondo.

Al Comune competerà di:

- selezionare mediante idonea procedura pubblica i beneficiari del Fondo, previa individuazione, fra l'altro, dei requisiti soggettivi e oggetti dei potenziali beneficiari;



- affidare, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, gli appalti di fornitura ed installazione degli impianti fotovoltaici e dei servizi di *asset management* di seguito specificati.

Il Comune dovrà apportare le risorse economiche necessarie per l'avvio del Fondo (quantificato in € 1.000.000,00 nel primo biennio) e provvedere alla successiva alimentazione dello stesso, vincolando a tale scopo gli introiti che, in luogo degli utenti, percepirà dal GSE a titolo di contributo in conto scambio ed eventuali eccedenze liquidate.

2.2) Gli *utenti beneficiari* saranno i titolari dei punti di connessione (POD), e quindi, al tempo stesso, i clienti finali dei contratti di somministrazione d'energia elettrica (ad uso domestico o a servizio di utenze condominiali) ed utilizzatori degli impianti fotovoltaici.

Saranno dunque gli utenti a sottoscrivere con il GSE la convenzione avente ad oggetto l'erogazione del contributo di scambio e delle eventuali eccedenze liquidate, per quanto i relativi crediti siano incassati dal Comune (in forza di contratto di cessione o mandato irrevocabile all'incasso, verificato quanto consentito dalle disposizioni generali del GSE).

I beneficiari saranno distinti in tre categorie, corrispondenti ad altrettante graduatorie della selezione pubblica promossa dal Comune, e vale a dire:

- 1) i proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento (ad esempio, conduttori dell'immobile in regime di locazione) di singoli edifici;
- 2) i proprietari od i titolari di altri diritti reali o personali di godimento di unità abitative all'interno di edifici condominiali;
- 3) i condomini per le utenze relative a consumi per il funzionamento dei servizi e delle parti comuni degli edifici (in ipotesi potrebbe essere aggiunta una quarta categoria rappresentata dagli enti di gestione degli immobili di edilizia residenziale pubblica)

Gli utenti avranno diritto all'autoconsumo gratuito dell'energia elettrica prodotta e non immessa in rete e, almeno in via generale, non sopporteranno alcun onere correlato agli impianti ed al rapporto col GSE (ad es.: le tariffe a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo di cui al DM 24.12.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, pari ad un contributo fisso annuo di € 30,00 per gli impianti di potenza superiore a 3Kw).

2.3) Le *imprese affidatarie* degli appalti di fornitura degli impianti fotovoltaici e degli appalti di servizi di *asset management* (che comprendono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il telecontrollo e raccolta dati di produzione e consumo ed infine la dismissione degli impianti) saranno scelti mediante il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, come regolate dal D.Lgs. 50/2016.



Il costo delle forniture e delle prestazioni di servizi sarà integralmente sostenuto dal Fondo. Compatibilmente con le esigenze di tutela della concorrenza ed economicità delle prestazioni, le due tipologie di appalto potranno essere messe a gara nel contesto di un appalto misto o suddivise in due lotti, astrattamente assegnabili al medesimo offerente.

* * *

3.1) Per quanto concerne la Giunta, l'esecutivo comunale sarà chiamato a deliberare indirizzi vincolanti per l'assunzione degli schemi tipo dei contratti tra Comune ed utenti beneficiari del Progetto, nonché assumere l'indirizzo ai dirigenti per l'adozione del bando di selezione degli utenti e l'indizione dei procedimenti di gara per la scelta dei fornitori ed installatori degli impianti e gli affidatari del servizio di *asset management*.

In particolare, il bando di selezione dei beneficiari, oltre alle precondizioni della residenza in Perugia e della titolarità di rapporti d'utenza domestici od a servizio d'utenze condominiali, potrebbe ragionevolmente tener conto dell'indicatore I.S.E.E., di fattori rivelatori di bisogno o disagio sociale, del fabbisogno energetico del nucleo familiare e delle eventuali caratteristiche tecniche del sito d'installazione (ad es.: superficie, orientamento ed inclinazione del tetto).

Le graduatorie dei bandi avranno una durata che concilierà l'esigenza d'evitare il dispendio di risorse legato alla frequente indizione di procedure selettive con le esigenze di aggiornamento periodico dei dati acquisiti dal Comune, di adattamento alla mutevole realtà locale ed adeguamento avuto riguardo all'andamento del Progetto, nonché alle eventuali normative sopravvenute.

3.2) Le procedure di scelta dei fornitori degli impianti e degli affidatari del servizio di *asset management* (sempre che tali appalti non vengano riuniti in un solo contratto misto) saranno regolate dal D.Lgs. 50/2016 che ha sostituito il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.

Tenuto conto del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 37, D.Lgs. 50/2016, come interpretati alla luce delle indicazioni operative per il periodo transitorio, contenute nel Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'8.6.2016, ancorché non sia un comune capoluogo, l'Amministrazione di Perugia, purché in possesso della qualificazione di cui al successivo art. 38 del D.Lgs. 50/2016 (o, in via transitoria, della mera iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, di cui all'art. 33^{Ter}, legge 221/2012), potrà affidare gli anzidetti appalti di forniture e servizi mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (fuori da quest'ipotesi, il Comune dovrà ricorrere ad una delle modalità di delega a committenze aggregate del successivo comma 4 dell'art. 37, D.Lgs. 50/2016).



Vista la generalizzata estensione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli appalti in questione saranno assegnati tenuto conto del prezzo e di fattori qualitativi, come ad esempio la resa e le condizioni di garanzia degli impianti (per le forniture) e le tempistiche d'intervento per le manutenzioni (in relazione ai servizi di *asset management*).

* * *

4) RAPPORTI TRA COMUNE E UTENTI BENEFICIARI DEL FONDO

Come si è già avuto modo di anticipare, i rapporti tra il Comune ed i beneficiari del Fondo saranno regolati da contratti tipo adottati con provvedimenti dirigenziali nel rispetto delle indicazioni fondamentali contenute nella deliberazione quadro del Consiglio Comunale e degli atti d'indirizzo assunti dalla Giunta Comunale.

Ove gli utenti non fossero proprietari degli immobili e dei siti d'installazione degli impianti, dovranno comprovare al Comune:

- di aver ottenuto il preventivo consenso del proprietario dell'immobile, nel caso di casa singola od unità abitativa in condominio occupata in forza di diritto reale minore o diritto personale di godimento;
- l'avvenuta autorizzazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1122*bis*, commi 2 e 3, Codice Civile, nel caso di installazione di impianti su una porzione del lastrico solare condominiale ma a servizio di una singola utenza abitativa;
- l'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1120, comma 2, n. 2, Codice Civile, nel caso d'impianti posti a servizio delle utenze condominiali, da posizionarsi su parti comuni degli edifici condominiali.

4.1) I contratti avranno ad oggetto il comodato gratuito degli impianti di

proprietà del Comune e la messa a disposizione, al Comune medesimo, dei siti di installazione degli impianti, la cui produzione elettrica sarà comunque immessa in rete dagli utenti beneficiari, poiché saranno quest'ultimi, e non il Comune, ad accedere al meccanismo di scambio sul posto gestito dal GSE.

Fermo il necessario coordinamento con il regolamento adottato dal Consiglio

Comunale, contratti tra beneficiari e Comune dovranno, in particolare, disciplinare:

- i rispettivi diritti, obblighi (anche meramente informativi) e responsabilità in relazione all'installazione ed al funzionamento degli impianti;
- le modalità di cessione o delega irrevocabile all'incasso a favore del Comune dei crediti ed incassi del contributo in conto scambio e delle eccedenze riconosciuti dal GSE;



- la durata (in linea di massima novennale per ridurre l'onerosità dei costi amministrativi e fiscali dei contratti) e le condizioni di rinnovo;
- le condizioni economiche e temporali per il riscatto degli impianti da parte dei beneficiari;
- le sanzioni per gli inadempimenti, gli abusi e la perdita dei requisiti di ammissione degli utenti beneficiari;
- le modalità di revisione delle clausole nel caso di alterazione degli equilibri economici dovuti a sopravvenute circostanze di fatto, disposizioni di rango normativo, atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali.

Il rapporto giuridico tra Comune e beneficiario che sorgerà per effetto della conclusione di tali contratti avrà natura, come sopra accennato, di comodato d'uso, e dovrà prevedere:

- una durata iniziale del rapporto non superiore ad anni 9 (nove), onde evitare l'obbligo della forma pubblica e della trascrizione dell'atto nei Registri Immobiliari (con i conseguenti oneri), con automatico rinnovo per ulteriori anni 9 (sette) e per successivi anni 7 (sette), cioè siano al termine della vita industriale dell'impianto quale attualmente stimata (25 anni), in assenza di recesso del comodante/beneficiario;

- il diritto del Comune e l'obbligo del comodante/beneficiario, nel caso di recesso di quest'ultimo dal comodato prima del decorso di anni 25 (venticinque) dall'inizio del comodato, rispettivamente di rendersi venditore dell'impianto (il Comune) e acquistare l'impianto (il beneficiario) contro pagamento di un prezzo predeterminato, pari al

costo di messa in esercizio dell'impianto ridotto di $1/25$ (un venticinquesimo) per ogni anno di durata del comodato;

- la facoltà del Comune, a propria discrezione, di rimuovere l'impianto nel caso di alienazione dell'immobile o utilizzo dello stesso da parte di soggetto diverso dal beneficiario

* * *

5) RAPPORTI TRA GSE E BENEFICIARI DEL FONDO

Come si è parimenti accennato, al servizio di scambio sul posto accederanno i singoli utenti beneficiari del Progetto e quindi utilizzatori degli impianti di proprietà dei Comuni, acquistati e posti a loro disposizione con le risorse del Fondo.

Il rapporto tra utenti e GSE sarà disciplinato in forza della convenzione tipo per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica, adottata dal GSE tenuto conto delle modalità economiche fissate dall'AEEGSI.



IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A portare in approvazione presso il Consiglio Comunale una proposta di deliberazione quadro, di approvazione del Progetto e definizione delle sue linee fondamentali, con l'adozione contestuale o con separate deliberazioni dei seguenti atti:

- a) regolamento per l'ammissione all'installazione gratuita degli impianti fotovoltaici, nonché di disciplina dei rapporti tra il Comune ed i soggetti beneficiari (corredato dello schema-tipo di contratto per l'acquisizione della disponibilità della posizione di immobile necessaria all'installazione dell'impianto), con particolare riguardo ai termini ed alle modalità di calcolo dell'eventuale riscatto anticipato degli impianti assegnati in comodato;
- b) istituzione del Fondo Rotativo Fotovoltaico e appostazione a bilancio preventivo dei relativi impegni di spesa e vincoli di utilizzo dei successivi incassi correlati ai pagamenti del GSE.

Perugia, 6.2.2019

Il Consigliere

Michele Pietrelli

(Art. 59. comma 2, Regolamento C.C. – “L’ordine del giorno consiste in una proposta concreta di deliberazione che impegna il Sindaco o la Giunta ad adottare iniziative o interventi di propria competenza, secondo le direttive generali formulate dal Consiglio stesso e che riguarda materie di competenza del Consiglio Comunale nell’esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico – amministrativo, o relativo a provvedimenti iscritti all’ordine del giorno. L’ordine del giorno viene presentato in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne determina l’assegnazione alla Commissione competente per materia, per l’esame e l’espressione del parere da trasmettere al Consiglio. L’ordine di discussione in Commissione è stabilito dall’ordine di presentazione”).